

Codice A2001C

D.D. 19 aprile 2024, n. 107

PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da...



ATTO DD 107/A2001C/2024

DEL 19/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO

A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”. Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici” (CIG: 991142704F – CUP: J19I22000670006). Presa d’atto degli atti relativi alla Procedura indetta da Invitalia. Autorizzazione alla stipula dell’Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e RTI Almaviva S.p.A., Bucap S.p.A., Space S.p.A., CSA Società consortile per azioni.

Premesso che:

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), nella cornice della Missione 1 - Componente 3 “*Turismo e Cultura 4.0*”, destina complessivi 1.100 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, “MiC”) volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale;

- in particolare, l’Investimento 1.1 “*Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale*” (di seguito, “*Investimento M1C3 1.1*”), a sostegno della Misura “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*” della Componente 3, mette a disposizione del MiC 500 milioni di euro, per la creazione di un patrimonio digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;

- l’Investimento 1.1., a sua volta, si articola in 12 progetti complementari (di seguito, “*Sub-investimenti*”), che comprendono tanto gli aspetti inerenti alla transizione digitale dell’Amministrazione quanto quelli relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale e dei

processi e servizi connessi. Nell'ambito dei Servizi di produzione, il Sub-investimento 1.1.5 "*Digitalizzazione del patrimonio culturale*" (di seguito, "*Sub-investimento MIC3 1.1.5*") – a cui sono assegnati 200 milioni di euro – ha l'obiettivo di incrementare le risorse culturali digitali disponibili, e costituisce un passaggio irrinunciabile per raggiungere i risultati attesi dell'Investimento 1.1;

- in merito alla *governance*, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", e in particolare gli articoli 33 e 35, ha istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia speciale, l'Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (di seguito, "*Digital Library*");

- il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero per la Cultura (MiC) quale "*Amministrazione centrale titolare dell'investimento*", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "*Amministrazione Titolare*");

- con decreto del 21 marzo 2023, rep. n. 266 del Segretariato Generale, che ha abrogato il precedente decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, il MiC, quale Amministrazione Titolare, ha confermato la Digital Library quale struttura attuatrice del Sub-investimento MIC3 1.1.5;

- al predetto Sub-investimento sono collegati i seguenti *Target*: - la produzione di almeno 65 milioni di nuove risorse digitali, tra libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali e la realizzazione del Progetto entro il 31 dicembre 2025 come Target a rilevanza europea; - la produzione di ulteriori 10 milioni di nuove risorse digitali (per un totale di 75 milioni di risorse digitali pubblicate), tra di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali e la realizzazione delle ulteriori risorse digitali entro giugno 2026 come ulteriori Target a rilevanza nazionale;

- con proprio decreto del 25 luglio 2022 n. 298 il MiC, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 "*Patrimonio culturale per la prossima generazione*", Investimento 1.1 "*Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale*" ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 "*Digitalizzazione del patrimonio culturale*", ha assegnato risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per un valore di 70 milioni di euro, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza, indicando, altresì, il numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare, in termini di "*n. minimo oggetti digitali prodotti nel termine previsto*"; in base al predetto Decreto è stata assegnata alla Regione Piemonte la quota di Euro 5.406.680,27 e il target minimo di n. 1.351.670 di oggetti digitali da produrre;

- in merito alle modalità di attuazione dell'Investimento, l'intervento è coordinato dalla Digital Library ed è da attuarsi attraverso l'affidamento di contratti pubblici secondo schemi elaborati dal MiC ed integrati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali, entro il

primo semestre del 2023, hanno provveduto ad attivare le procedure di rispettiva competenza;

- al fine di dare attuazione all'Intervento di digitalizzazione per la categoria "*Microfilm di documenti archivistici e bibliografici*" (di seguito, "*Intervento di digitalizzazione*"), l'Amministrazione Titolare, individuando lo strumento dell'Accordo Quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come il più idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR, con nota n. prot. 916 del 10.08.2022 ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*"), ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell'Economia e Finanze in data 8 febbraio 2022. Con la citata nota è stato richiesto alle Regioni e Province autonome interessate, di manifestare il proprio interesse all'avvalimento di Invitalia entro il 30 settembre 2022;

- con Determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 215 del 26.09.2022 ("PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Richiesta del supporto tecnico-operativo di Invitalia per l'attivazione dei servizi di centralizzazione delle committenze"), la Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore della Misura in oggetto, ha disposto di avvalersi del supporto tecnico-operativo di Invitalia per l'attivazione dei servizi di centralizzazione delle committenze relative all'intervento PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale";

- con successiva determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 153 del 21.06.2023 ("Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'avvio di n. 3 procedure di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categorie, rispettivamente, "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum), "oggetti museali", "microfilm di documenti archivistici e bibliografici", nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. CUP dell'Intervento di digitalizzazione (di seguito, "Intervento"): J19I22000670006"), la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di volersi avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, proceda, per conto della Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della seguente procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro: "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "microfilm di documenti archivistici e bibliografici";

- con medesimo provvedimento n. 153/2023 la Regione Piemonte ha contestualmente approvato la

documentazione di seguito elencata, predisposta da Invitalia per l'indizione della suddetta Procedura, ritenendola coerente con gli impegni assunti con l'Amministrazione titolare, giusto D.M. n. 298/2022:

- Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
- Documento di Gara Unico Europeo;
- Schema di Accordo Quadro;
- Tabella riportante i Lotti Geografici ed i Cluster;
- Modello di dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Modello di Scheda curriculare sintetica;
- Format di Oda;
- Condizioni Generali, con allegati tecnici:
- Principio DNSH: Previsioni ed Obblighi;
- Manuale di descrizione;
- Profilo METS-ECOMiC;
- Modello Operativo;
- Archivio di foto dei locali dei soggetti destinatari e planimetrie;
- Indicatori di qualità;
- Elenco prezzi;
- Schema di contratto specifico;

- previa pubblicazione del bando di gara "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Categoria "microfilm di documenti archivistici e bibliografici" piano nazionale - Lotto 11 Piemonte: CUP J19I22000670006, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 03.07.2023 e pubblicato sulla stessa al n. OJS125 397486 del 03.07.2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 74 del 30.06.2023, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016 , da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "microfilm di documenti archivistici e bibliografici" (di seguito, la "Procedura");

- con nota prot. n. 0064758 del 21.02.2024, Invitalia ha comunicato a Regione Piemonte (quale Soggetto Attuatore della Misura in oggetto) l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della suddetta Procedura a favore dell'operatore economico RTI costituendo tra Almaviva - the Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A. (mandante 2), CSA Società consortile per azioni (mandante 3) e Essea Digit s.r.l. (consorziata 1);

- in particolare, l'oggetto della Procedura riguarda la realizzazione del progetto di digitalizzazione (di seguito "Progetto"), dei microfilm custoditi presso i due istituti destinatari individuati dalla Regione Piemonte (di seguito, "Soggetti Destinatari"), da eseguirsi presso il cantiere di digitalizzazione (di seguito, "Cantiere") allestito nella sede identificata dall'Appaltatore. I Soggetti Destinatari sono il Comune di Torino (Archivio storico e Biblioteca civica) e il Comune di Mondovì (Biblioteca civica e Archivio storico), come individuati dalla Regione Piemonte nell'allegato A alla Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 140 del 14.06.2023 ("Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e

piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Approvazione del piano regionale dei fabbisogni per gli interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico piemontese”).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 226 del d.lgs 36/2023, il procedimento in corso è soggetto alle disposizioni previste dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Preso atto che:

- con riferimento alla Procedura in oggetto, con nota prot. di invio n. 0071501 datata 27.02.2024 , Invitalia ha provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore, la documentazione di gara relativa al RTI costituendo tra Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A. (mandante 2), CSA Società consortile per azioni (mandante 3), Essea Digit s.r.l. (consorziata 1), consistente in:

- a) nomina Rup;
- b) atti di gara;
- c) avvisi di indizione;
- d) nomina commissione;
- e) verbali di gara;
- f) offerta aggiudicatario;
- g) fascicolo di gara;
- h) aggiudicazione definitiva;
- i) verifiche ex art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016;
- l) comunicazione efficacia aggiudicazione

dichiarando nel contempo concluse le attività espletate dalla Centrale di Committenza in nome proprio e per conto di Regione Piemonte;

- per quanto concerne la Documentazione contrattuale necessaria alla stipula dell'Accordo Quadro richiesta da Invitalia all'operatore economico in data 20.02.2024:

- la Garanzia dell'Accordo Quadro è stata costituita dall'Appaltatore RTI Almaviva S.p.A. (Capogruppo), Bucap S.p.A., Csa società consortile per azioni, Space S.p.A. (Mandanti) tramite polizza fideiussoria definitiva n. VH042336/DE ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, emessa in data 27.02.2024 dalla Compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG e relativa appendice del 08.03.2024, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegate al presente atto (Allegato N. 2). Tale garanzia è prestata per la somma di € 6.577,42 (Euro seimilacinquecentosettantasette/42), pari all'importo richiesto con nota di Invitalia del 20.02.2024 ridotto del 50% ai sensi degli artt. 103 c.1 ultimo capoverso e 93 c.7 D. Lgs. n. 50/2016 (previa produzione delle relative certificazioni ISO9001);
- a seguito di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della predetta Procedura comunicata da Invitalia a Regione Piemonte con succitata nota prot. n. 0064758 del 21.02.2024 ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, il costituendo operatore economico RTI tra Almaviva - the italian innovation company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A. (mandante 2), CSA Società consortile per azioni (mandante 3), Essea digit s.r.l. (consorziata 1) si è costituito definitivamente in data 19.03.2024 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.lgs. n. 50/2016 - in Raggruppamento Temporaneo di Imprese Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., Bucap S.p.A., Space S.p.A., CSA Società consortile per azioni, a rogito Dott.ssa Sandra de Franchis, notaio in Roma, rep. 22124, raccolta 10889, registrato all'Agenzia Entrate di Roma 4 il 21.03.2024 (serie IT numero 8862), con Almaviva quale impresa capogruppo Mandataria; si dà atto che Essea Digit srl, in quanto socio consorziato di CSA Società consortile per azioni (mandante 3) come emerge da visura datata 13.3.2024 presso il Registro imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e

Agricoltura di Roma agli atti del Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali trasmessa dalla suddetta CSA, non compare tra i sottoscrittori dell'allegato Accordo Quadro;

- dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 e sottoscritte digitalmente da parte di legali rappresentanti, soci, procuratori e institori, direttori tecnici, dei soggetti rappresentanti l'operatore aggiudicatario. Nello specifico le suddette dichiarazioni, depositate agli atti del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, sono state rilasciate da Almaviva S.p.A. in data 22.02.2024, da CSA S.p.A. in data 07.03.2024, da Essea Digit srl in data 07.03.2024, da Bucap S.p.A. in data 11.03.2024 e Space S.p.A. in data 23.02.2024 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011 e smi;
- in data 22.02.2024, da CSA S.p.A. in data 07.03.2024, da Essea Digit srl in data 07.03.2024, da Bucap S.p.A. in data 11.03.2024 e Space S.p.A. in data 23.02.2024 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011 e smi;
- una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche se non in via esclusiva, all'appalto in oggetto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, nonché il Codice identificativo di Gara (CIG), in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, co. 7 della L. n. 136/2010, così come richiamato all'articolo 65 dell'Allegato C. Condizioni Generali, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del D.lgs. n. 82/2005. Nello specifico le suddette dichiarazioni, depositate agli atti del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, sono state rilasciate da Almaviva S.p.A. in data 21.02.2024, da CSA S.p.A. in data 22.02.2024, da Bucap S.p.A. in data 29.02.2024 e da Space S.p.A. in data 18.03.2014.

Dato altresì atto che con nota prot. n. 5540 del 15.05.2023 il Direttore regionale della Direzione Cultura e Commercio ha nominato il Dirigente pro tempore del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali presso la suddetta Direzione quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 per l'attuazione della Misura in oggetto.

Con il presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento, essendo state concluse le attività espletate da Invitalia quale dalla Centrale di Committenza in nome proprio e per conto di Regione Piemonte, prende atto dei sopradetti atti relativi alla Procedura di gara in oggetto trasmessi da Invitalia alla Regione Piemonte e nello specifico:

- a) nomina Rup;
- b) atti di gara;
- c) avvisi di indizione;
- d) nomina commissione;
- e) verbali di gara;
- f) offerta aggiudicatario;
- g) fascicolo di gara;
- h) aggiudicazione definitiva;
- i) verifiche ex art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016;
- l) comunicazione efficacia aggiudicazione;

- prende altresì atto che lo schema di Accordo Quadro avente ad oggetto "Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale. Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "microfilm di documenti archivistici e bibliografici", lo

schema di O.D.A. e lo schema di Contratto specifico sono già stati approvati con la predetta determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 153 del 21.06.2023.

Richiamata la predetta Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 153 del 21.06.2023 con la quale la Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore della Procedura in oggetto, ha approvato tra gli altri lo schema di Ordine di Attivazione (di seguito "ODA") e lo schema di Contratto specifico (quali allegati all'Accordo Quadro), attraverso cui il Soggetto Attuatore attiva l'Appaltatore.

Richiamata altresì la succitata Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 140 del 14.06.2023 ("Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Approvazione del piano regionale dei fabbisogni per gli interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico piemontese").

Preso altresì atto che:

- per effetto della partecipazione alla Procedura di cui sopra e della successiva aggiudicazione, l'Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

- per effetto della partecipazione alla suddetta Procedura e della successiva aggiudicazione, l'Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "Oda") che potranno essere emessi dal Soggetto Attuatore per la stipulazione di appositi Contratti specifici con l'Appaltatore stesso (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto le prestazioni di cui all'articolo 2 dell'Accordo Quadro come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, cui si fa rimando;

- a tale riguardo, l'Accordo Quadro definisce altresì la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro in oggetto che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale, consistente nell'atto notarile avente ad oggetto la costituzione dell'Appaltatore in RTI con mandato speciale e nella garanzia fideiussoria definitiva come sopra richiamate;

- vista la citata comunicazione prot. n. 0064758 datata 21.02.2024 di Invitalia a Regione Piemonte di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della Procedura in oggetto;

- visto l'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni".

Alla luce di quanto sopra e a seguito dell'intervenuta aggiudicazione definitiva della Procedura

sopra descritta, con il presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento autorizza la stipula dello schema dell'Accordo Quadro tra il Soggetto Attuatore (Regione Piemonte) e l'Appaltatore RTI Almaviva (impresa capogruppo Mandataria), Bucap S.p.A., Space S.p.A., CSA Società consortile per azioni, avente ad oggetto le prestazioni di cui all'articolo 2 del suddetto Accordo Quadro, il cui testo è riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, corredato dai seguenti allegati che, pur facendone parte integrante, sono depositati agli atti del Settore Promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali :

- il Bando avente ad oggetto “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici” (CIG: 991142704F – CUP: J19I22000670006)”;
- il Disciplinare e tutti i relativi allegati, incluso lo schema di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi seguenti allegati già approvati da Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore con la predetta Determinazione dirigenziale n. 153 del 21.06.2023;
- l'offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore;
- ogni altra documentazione presentata dallo stesso in sede di gara;
- l'atto costitutivo dell'Appaltatore in forma plurisoggettiva con Almaviva quale impresa capogruppo Mandataria datato 19.03.2024, a rogito Dott.ssa Sandra de Franchis notaio in Roma, rep. 22124, raccolta 10889, registrato all'Agenzia Entrate di Roma 4 il 21.03.2024 (serie IT numero 8862), dando contestualmente atto che Essea Digit srl, in quanto socio consorziato di CSA Società consortile per azioni (mandante 3) come emerge da visura datata 13.3.2024 presso il Registro imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma agli atti del Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali trasmessa dalla suddetta CSA, non compare tra i sottoscrittori dell'allegato Accordo Quadro;
- le risposte alle richieste di chiarimento fornite da Invitalia in data 27.07.2023;
- il Provvedimento di Aggiudicazione definitiva disposto da Invitalia in data 21.02.2024;
- Garanzia Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore RTI Almaviva S.p.A. (Capogruppo), Bucap S.p.A., Csa società consortile per azioni, Space S.p.A. (Mandanti) tramite polizza fideiussoria definitiva n. VH042336/DE ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, emessa in data 27.02.2024 dalla Compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG e relativa appendice del 08.03.2024, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegate al presente atto (Allegato N. 2). Tale garanzia è prestata per la somma di € 6.577,42 (Euro seimilacinquecentosettantasette/42), pari all'importo richiesto con nota di Invitalia del 20.02.2024 ridotto del 50% ai sensi degli artt. 103 c.1 ultimo capoverso e 93 c.7 D. Lgs. n. 50/2016 (previa produzione delle relative certificazioni ISO9001).

Il R.U.P. dà atto che il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è di € 657.742,40, comprensivi degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 2, l'Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione dei servizi di digitalizzazione di documenti archivistici e bibliografici conservati sotto forma di microfilm e custoditi presso i due Soggetti Destinatari (Comune Mondovì - Biblioteca civica e Archivio storico e Comune di Torino - Archivio storico e Biblioteca civica), individuati dalla Regione Piemonte nell'Allegato A alla predetta Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 140 del 14.06.2023, per un totale stimato di risorse digitali da produrre pari a 1.644.356.

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte sull'Appaltatore sul possesso dei seguenti requisiti con riferimento a CSA – Società

Consortile per Azioni:

a) ai fini dell'acquisizione di regolarità Fiscale attestante la presenza di eventuali irregolarità non definitivamente accertate da parte della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma (richiesta inoltrata da Invitalia);

b) ai fini dell'acquisizione del certificato relativo all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 da parte del Centro per l'impiego di Roma (richiesta inoltrata da Invitalia al Centro per l'impiego di Roma).

Conseguentemente, l'Accordo Quadro è risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che l'eventuale risoluzione ha effetti solo nei confronti della Parte rispetto alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo.

Il presente Accordo Quadro viene altresì sottoscritto nelle more del rilascio, con riferimento ad Al maviva -The Italian Innovation Company S.p.A., da parte della Prefettura - UTG di Roma, dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso 0441248 del 21.11.2023; con riferimento a Bucap S.p.A. da parte della Prefettura - UTG di Roma, dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso 0441028 del 21.11.2023; con riferimento a CSA – Società Consortile per Azioni da parte della Prefettura – UTG di Roma, dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso 0441076 del 21.11.2023, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Pertanto, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante recederà dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Si dà atto che con riferimento a Space S.p.A. in data 23/11/2023 Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso la Prefettura - UTG di Prato.

Preso infine atto:

- che ai sensi dell'art. 4, comma 5 dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore RTI Al maviva (impresa capogruppo Mandataria), Bucap S.p.A., Space S.p.A., CSA Società consortile per azioni, è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore, affida allo stesso mediante OdA e che gli OdA potranno essere emessi dalla Regione Piemonte sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro;

- che ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Accordo Quadro per attivare l'Appaltatore la Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore, emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 153 del 21.06.2023 *omissis* con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie);

- che le prestazioni oggetto dell'allegato Accordo Quadro saranno oggetto dei singoli Contratti specifici e che le stesse saranno certe e determinate solo al momento della stipula di questi ultimi, così come la relativa durata.

Con il presente atto il Responsabile Unico del Procedimento rinvia pertanto alla sottoscrizione dei Contratti specifici l'adozione dei successivi provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto specifici impegni di spesa, nell'ambito dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro di € 657.742,40 (802.445,73 o.f.i.), già coperto da prenotazione di spesa sul pertinente capitolo 214550 vincolato al capitolo di entrata 40152, assunti con determinazione n. 464 del 21/12/2023, e nel periodo di validità dello stesso.

Attestato che ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.01.2024 ("Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361") ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 657.742,40 IVA esclusa, sono esclusivamente quelli sopra riportati e già prenotati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 464 del 21.12.2023 .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della predetta DGR n. 8 - 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.lgs. n. 50/2016 (" Codice dei contratti pubblici") e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.lgs. n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
- il DM 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione");

- il decreto del Segretariato Generale del MIC n. 266 del 21 marzo 2023 ("Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura");
- il DM n. 298/2022 ("Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale");
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la l.r. n. 9/2024 ("Bilancio di previsione finanziario 2024-2026");
- la D.G.R. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 - "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la DGR n. 5-8361 del 27.03.2024 ("Legge regionale 26.03.2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2024-2026");
- la Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici , editoria ed istituti culturali n. 140 del 14.06.2023 ("Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Approvazione del piano regionale dei fabbisogni per gli interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico piemontese");
- la determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 215 del 26.09.2022 ("PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Richiesta del supporto tecnico-operativo di Invitalia per l'attivazione dei servizi di centralizzazione delle committenze");
- la Determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 153 del 21.06.2023 (" Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'avvio di n. 3 procedure di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categorie, rispettivamente, "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum), "oggetti museali", "microfilm di documenti archivistici e bibliografici", nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione

del patrimonio culturale" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. CUP dell'Intervento di digitalizzazione (di seguito, "Intervento"): J19I22000670006");

- la Determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 464 del 21/12/2023 D.M. 298 del 25/07/2022 e D.G.R. n. 46-5500 del 03.08.2022 - PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Accertamento di euro 2.162.672,12 sul cap. 40152/2024 e di euro 2.703.340,13 sul Cap. 40152/2025. Prenotazione d'impegno di euro 2.703.340,14 sul capitolo 214550/2024, prenotazione di impegno di euro 2.703.340,13 sul capitolo 214550/2025.;

DETERMINA

- di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, della documentazione relativa alla "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "Microfilm di documenti archivistici e bibliografici" (CIG: 991142704F – CUP: J19I22000670006)", indetta da Invitalia per conto di Regione Piemonte (quale Soggetto Attuatore della Misura in oggetto) e nello specifico:

- a) nomina Rup;
- b) atti di gara;
- c) avvisi di indizione;
- d) nomina commissione;
- e) verbali di gara;
- f) offerta aggiudicatario;
- g) fascicolo di gara;
- h) aggiudicazione definitiva;
- i) verifiche ex art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016;
- l) comunicazione efficacia aggiudicazione;

- di prendere atto che lo schema di Accordo Quadro avente ad oggetto "Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale. Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "microfilm di documenti archivistici e bibliografici", lo schema di O.D.A. e lo schema di Contratto specifico sono già stati approvati con la predetta determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 153 del 21.06.2023;

- di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, la stipula dell'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e l'operatore economico RTI Almaviva S.p.A. (impresa capogruppo Mandataria), Bucap S.p.A., Space S.p.A., CSA Società consortile per azioni avente ad oggetto "Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale. Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "Microfilm di documenti archivistici e bibliografici. Schema di accordo quadro", il cui testo è riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, corredato dai seguenti allegati che, pur facendone parte integrante, sono depositati agli atti del Settore Promozione beni librari, archivistici, editoria ed istituti culturali:

- il Bando avente ad oggetto “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici” (CIG: 991142704F – CUP: J19I22000670006)”;
 - il Disciplinare e tutti i relativi allegati, incluso lo schema di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi seguenti allegati già approvati da Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore con Determinazione dirigenziale n. 153 del 21.06.2023;
 - l’offerta tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore, come sopra richiamate;
 - ogni altra documentazione presentata dallo stesso in sede di gara;
 - l’atto costitutivo dell’Appaltatore in forma plurisoggettiva, a rogito notaio in Roma Sandra De Franchis, rep. 22124, raccolta 10889, registrato all’Agenzia Entrate di Roma 4 il 21.03.2024 (serie IT numero 8862), con ALMAVIVA quale impresa capogruppo Mandataria;
 - le risposte alle richieste di chiarimento fornite da Invitalia in data 27.07.2023;
 - il Provvedimento di Aggiudicazione definitiva disposto da Invitalia in data 21.02.2024;
 - Garanzia Accordo Quadro (Allegato n. 2), costituita dall’Appaltatore RTI Al maviva S.p.A. (Capogruppo), Bucap S.p.A., CSA Società consortile per azioni, Space S.p.A. (Mandanti) tramite polizza fideiussoria definitiva n. VH042336/DE ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, emessa in data 27.02.2024 dalla Compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG e relativa appendice del 08.03.2024, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegate al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 6577,42 (Euro seimilacinquecentosettantasette/42), pari all’importo richiesto con nota di Invitalia del 20.02.2024 ridotto del 50% ai sensi degli artt. 103 c.1 ultimo capoverso e 93 c.7 D. Lgs. n. 50/2016.
- di dare atto che il predetto Accordo Quadro prevede una spesa massima di € 657.742,40 al netto di IVA, comprensiva degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, e un totale stimato di risorse digitali da produrre pari a 1.644.356;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 2, l’Accordo Quadro ha ad oggetto l’esecuzione dei servizi di digitalizzazione di documenti archivistici e bibliografici sotto forma di microfilm custoditi presso i due Soggetti Destinatari (Comune Mondovì - Biblioteca civica e Archivio storico e Comune di Torino - Archivio storico e Biblioteca civica), individuati dalla Regione Piemonte nell’Allegato A alla predetta Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici , editoria ed istituti culturali n. 140 del 14.06.2023, per un totale stimato di risorse digitali da produrre pari a 1.644.356 (Comune Mondovì - Biblioteca civica e Archivio storico e Comune di Torino - Archivio storico e Biblioteca civica) individuati dalla Regione Piemonte nell’Allegato A alla Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici , editoria ed istituti culturali n. 140 del 14.06.2023 (“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Approvazione del piano regionale dei fabbisogni per gli interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico piemontese”);

omissis di stabilire che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte da Invitalia sull’Appaltatore sul possesso dei seguenti requisiti con riferimento a CSA – Società Consortile per Azioni:

- a) ai fini dell’acquisizione di regolarità Fiscale attestante la presenza di eventuali irregolarità non definitivamente accertate da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Roma (richiesta inoltrata da Invitalia);
- b) ai fini dell’acquisizione del certificato relativo all’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 da parte del Centro per l’impiego di Roma

(richiesta inoltrata da Invitalia al Centro per l'impiego di Roma).

Conseguentemente, l'Accordo Quadro è risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che l'eventuale risoluzione ha effetti solo nei confronti della Parte rispetto alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo.

- di stabilire che il presente Accordo Quadro viene altresì sottoscritto nelle more del rilascio, con riferimento ad Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A., da parte della Prefettura - UTG di Roma, dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso 0441248 del 21.11.2023; con riferimento a Bucap S.p.A. da parte della Prefettura - UTG di Roma, dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso 0441028 del 21.11.2023; con riferimento a CSA – Società Consortile per Azioni da parte della Prefettura – UTG di Roma, dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso 0441076 del 21.11.2023, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Pertanto, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante recederà dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- di prendere atto che l'informazione antimafia liberatoria e' stata acquisita con riferimento a Space S.p.A. in data 23/11/2023 Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso la Prefettura - UTG di Prato;

- di rinviare, per le motivazioni illustrate in premessa, alla sottoscrizione dei contratti specifici l'adozione di successivi provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto specifici impegni di spesa, nell'ambito dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro di € 657.742,40 (802.445,73 o.f.i.), già coperto da prenotazione di spesa sul pertinente capitolo 214550 vincolato al capitolo di entrata 40152 assunti con determinazione n. 464 del 21/12/2023, e nel periodo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 e smi.

Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e smi come segue:

Dati di amministrazione trasparente:

- Soggetto Attuatore: Regione Piemonte - Direzione regionale Cultura e Commercio - Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali
- Responsabile Unico del Procedimento: Gabriella Serratrice
- Beneficiario: R.T.I. Almaviva (impresa capogruppo Mandataria), Bucap S.p.A. , Space S.p.A., CSA Società consortile per azioni

- Importo: € 657.742,40 (comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera), al netto di IVA;
- Descrizione: servizio di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici”
- Modalità di individuazione del beneficiario: Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Allegato

ALLEGATO 1

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
**INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO
CULTURALE”**
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5: “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

- **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
- **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

**Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza
regionale**

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI”

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

- La **Regione Piemonte**, con sede in TORINO (cap 10127), Piazza Piemonte n. 1, Codice Fiscale: 80087670016 / Partita IVA: 02843860012, (di seguito, la “**Soggetto Attuatore**” o “**Stazione Appaltante**”), in persona di Gabriella Serratrice, giusta nota della Direzione regionale Cultura e Commercio prot. n. 5540 del 15/05/2023 ;

E

- il raggruppamento temporaneo, costituito dall’operatore economico **Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A.** , con sede legale in Roma (RM), Via di Casal boccone n. 188/190 c.a.p. 00137, capitale sociale € 154.899.065,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 08450891000, Codice fiscale n. 08450891000, Partita IVA n. 08450891000, in persona del procuratore speciale sig. Vincenzo Pinto, quale *mandatario*, dall’operatore economico **Bucap S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via Innocenzo XI n. 8 c.a.p. 00165, capitale sociale € 860.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 05195930580, Codice fiscale n. 01371361005, Partita IVA n. 01371361005, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Paolo Bartolomeo

Buongiorno, quale *mandante*, e dall'operatore economico **Space S.p.A.**, con sede legale in Prato (PO), Via Torelli n. 24. c.a.p. 59100, capitale sociale € 2.105.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Prato (PO) al n. 01728860972, Codice fiscale n. 02658200924, Partita IVA n. 02658200924, in persona del procuratore speciale sig. Paolo Alongi, quale *mandante*, e dall'operatore economico **CSA – Società Consortile per Azioni**, con sede legale in Roma (RM), Via della Minerva n. 1 c.a.p. 00186, capitale sociale € 580.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 09065821002, Codice fiscale n. 09065821002, Partita IVA n. 09065821002, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale sig. Gian Marco Di Domenico, quale *mandante*

(di seguito, l'“**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “**PNRR**”), nella cornice della Missione 1 - Componente 3 “**Turismo e Cultura 4.0**”, destina complessivi 1.100 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, “**MiC**”) volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale;
- b) In particolare, l'**Investimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”** (di seguito, “**Investimento MiC3 1.1**”), a sostegno della Misura “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*” della Componente 3, mette a disposizione del MiC 500 milioni di euro, per la creazione di un patrimonio digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;
- c) L'Investimento 1.1., a sua volta, si articola in 12 progetti complementari (di seguito, “**Sub-investimenti**”), che comprendono tanto gli aspetti inerenti alla transizione digitale dell'Amministrazione quanto quelli relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale e dei processi e servizi connessi.
Nell'ambito dei Servizi di produzione, il **Sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”** (di seguito, “**Sub-investimento MiC3 1.1.5**”) – a cui sono assegnati 200 milioni di euro – ha l'obiettivo di incrementare le risorse culturali digitali disponibili, e costituisce un passaggio irrinunciabile per raggiungere i risultati attesi dell'Investimento 1.1;
- d) in merito alla *governance*, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, e in particolare gli articoli 33 e 35, ha istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia speciale, l'Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, (di seguito, “**Digital Library**”);
- e) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il MiC quale “*Amministrazione centrale titolare dell'investimento*”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “**Amministrazione Titolare**”);
- f) con decreto del 21 marzo 2023, rep. n. 266 del Segretariato Generale, che ha abrogato il precedente decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, il MiC, quale Amministrazione Titolare, ha

- confermato la Digital Library quale struttura attuatrice del Sub-investimento M1C3 1.1.5;
- g) al predetto Sub-investimento sono collegati i seguenti *Target*:
- la produzione di **almeno 65 milioni di nuove risorse digitali**, tra libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali e la realizzazione del Progetto **entro il 31 dicembre 2025** come Target a rilevanza europea;
 - la produzione di **ulteriori 10 milioni di nuove risorse digitali** (per un totale di 75 milioni di risorse digitali pubblicate), tra di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali e la realizzazione delle ulteriori risorse digitali **entro giugno 2026** come ulteriori Target a rilevanza nazionale;
- h) con proprio decreto del 25 luglio 2022 il MiC, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*”, Investimento 1.1 “*Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale*” ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 “*Digitalizzazione del patrimonio culturale*”, ha assegnato risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per un valore di 70 milioni di euro, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza, indicando, altresì, il numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare, in termini di “*n. minimo oggetti digitali prodotti nel termine previsto*”;
- i) in merito alle modalità di attuazione dell’Investimento, l’intervento è coordinato dalla Digital Library ed è da attuarsi attraverso l’affidamento di contratti pubblici secondo schemi elaborati dal MiC ed integrati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali, entro il primo semestre del 2023, provvedono ad attivare le procedure di rispettiva competenza;
- j) al fine di dare attuazione all’Intervento di digitalizzazione per la categoria “*MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI*” (di seguito, “*Intervento di digitalizzazione*”), l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore, il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*”), ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell’Economia e Finanze in data 8 febbraio 2022;
- k) previa pubblicazione del bando di gara “*Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Categoria “microfilm di documenti archivistici e bibliografici” piano nazionale - Lotto 11 Piemonte: CUP J19I22000670006, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 03/07/2023 e pubblicato sulla stessa al n. OJS125 397486 del 03/07/2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 74 del 30/06/2023, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E*

BIBLIOGRAFICI” (di seguito, la **“Procedura”**);

- l) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **“Codice dei Contratti”**), un accordo quadro multilaterale (di seguito, **“Accordo Quadro”**);
- m) all’esito della Procedura, con provvedimento prot. n. 0064758 del 21/02/2024, Invitalia ha individuato quale aggiudicatario, l’Appaltatore indicato in epigrafe;
- n) in particolare, l’oggetto della procedura riguarda la realizzazione del progetto di digitalizzazione (di seguito **“Progetto”**), relativo alla digitalizzazione dei microfilm custoditi presso i due istituti destinatari individuati dalla Regione Piemonte (di seguito, **“Soggetti Destinatari”**), da eseguirsi presso il cantiere di digitalizzazione (di seguito, **“Cantiere”**) allestito nella sede identificata dall’Appaltatore.
- o) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l’Accordo Quadro tra il Soggetto Attuatore e l’Appaltatore, avente ad oggetto le prestazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo Quadro;
- p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- q) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, **“Oda”**) che potranno essere emessi dal Soggetto Attuatore per la stipulazione di appositi contratti specifici con l’Appaltatore stesso (di seguito, **“Contratti Specifici”**) aventi ad oggetto le prestazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo Quadro;
- r) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici;
- s) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- t) con riferimento a Space S.p.A. in data 23/11/2023 Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ha acquisito l’informazione antimafia liberatoria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso la Prefettura - UTG di Prato; il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, con riferimento ad Almagora – The Italian Innovation Company S.p.A., da parte della Prefettura - UTG di Roma, dell’informazione antimafia, richiesta con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0441248_20231121; con riferimento a Bucap S.p.A., da parte della Prefettura - UTG di Roma, dell’informazione antimafia, richiesta con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0441028_20231121; con riferimento a CSA – Società Consortile per Azioni, da parte della Prefettura – UTG di Roma, dell’informazione antimafia, richiesta con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0441076_20231121, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante recederà dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

- u) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto, altresì, nelle more del completamento delle verifiche condotte sull'Appaltatore sul possesso dei seguenti requisiti in capo a CSA – Società Consortile per Azioni: requisito di regolarità Fiscale (ad oggi non risulta pervenuto riscontro, da parte della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, in merito alla attestazione circa la presenza di eventuali irregolarità non definitivamente accertate); requisito lavoro disabili (ad oggi non risulta pervenuto riscontro, da parte del Centro per l'impiego di Roma, in merito alla richiesta di certificato relativo all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999). Conseguentemente, l'Accordo Quadro è risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che l'eventuale risoluzione avrebbe effetti solo nei confronti della Parte rispetto alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando, il Disciplinare e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi allegati;
 - l'offerta tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore, nonché ogni altra documentazione presentata dallo stesso in sede di gara;
 - [eventuale] l'atto costitutivo dell'Appaltatore in forma plurisoggettiva;
 - le risposte alle richieste di chiarimento;
 - il Provvedimento di Aggiudicazione;
 - Allegato 2 (materialmente allegato): Garanzia Accordo Quadro.
3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra l'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti dallo stesso nei confronti della Stazione Appaltante ai sensi del presente Accordo Quadro.
5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto di esecuzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione dei servizi di digitalizzazione di documenti archivistici e bibliografici conservati sotto forma di microfilm preservati presso i Soggetti Destinatari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Disciplinare.
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dalla Stazione Appaltante nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con la suddetta Stazione Appaltante uno o più Contratti Specifici relativi ai progetti di digitalizzazione assegnati all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione Appaltante non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante, qualora vi faccia ricorso, sarà tenuta ad applicare ai Contratti Specifici, dalla stessa stipulati con l'Appaltatore, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (di seguito, "Valore Massimo Stimato dell'Accordo

Quadro”) è di € 657.742,40 (euro seicentocinquantasettemilasettecentoquarantadue/40).

2. Il Valore Massimo Stimato dell'Accordo Quadro è da intendersi al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza, dei costi della manodopera, degli oneri previdenziali e di ogni altro onere previsto dalla legge che sarà determinato per ogni singolo Contratto Specifico.
3. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna la Stazione Appaltante ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
4. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro, ferme le finalità per il quale è aggiudicato, alla luce dei termini previsti per il conseguimento dei *Target* dell'Investimento M1C3 1.1, e delle tempistiche previste per l'esecuzione dell'Intervento di digitalizzazione oggetto del presente Accordo Quadro, ha una durata fino al **30 settembre 2025**.
2. Tale termine potrà essere prorogato per 12 (dodici) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto all'Appaltatore, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, la Stazione Appaltante emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato "**Allegato E**" al Disciplinare di gara e approvato altresì con Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio n. 153 del 21/06/2023 - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dalla Stazione Appaltante lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;

- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
 - le Condizioni Generali;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
3. I Contratti Specifici saranno stipulati *"a misura"*, secondo quanto potrà essere specificato dalla Stazione Appaltante all'atto dell'emissione dell'OdA.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la *"relazione di genere"* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.*, (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 19 del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'Intervento di digitalizzazione per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.6. È riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati all'Intervento di digitalizzazione con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
 - 1.7. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
 3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
 4. L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per la Stazione Appaltante e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
 5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
 6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 4, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.
2. È ammessa la revisione dei prezzi nelle forme e con le modalità previste nelle specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.
3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è determinato dal numero di risorse digitali effettivamente prodotte e quindi regolarmente accettate dalla Stazione Appaltante, in base al costo

unitario individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;

4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria ad eseguire a regola d'arte il Contratto Specifico.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Contratto Specifico ed il CUP, entrambi indicati nell'Oda, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro;
 - [eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50], l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente Accordo Quadro

1. L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 13 del Disciplinare, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.
2. L'Appaltatore RTI ALMAVIVA (impresa capogruppo Mandataria), BUCAP S.P.A. , SPACE S.P.A. CSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ha prestato garanzia mediante Polizza fideiussoria n. VH042336/DE emessa in data 27/02/2024 dalla Compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG e relativa appendice del 08/03/2024, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegate al presente atto (Allegato N. 2). Tale garanzia è prestata per la somma di € 6.577,42 (Euro seimilacinquecentosettantasette/42), pari all'importo richiesto con nota di Invitalia del 20/02/2024,

ridotto del 50% ai sensi degli artt. 103 c.1 ultimo capoverso e 93 c.7 D. Lgs. n. 50/2016 (previa produzione delle relative certificazioni ISO9001).

3. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 13 e 14 del Disciplinare.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dalla Stazione Appaltante, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti.
3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

ARTICOLO 14 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dalla Stazione Appaltante, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
4. La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso,

l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di recedere dall'Accordo Quadro dalla stessa stipulato.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali, la Stazione Appaltante, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione della Stazione Appaltante, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
 - (a) la mancata risposta alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, dell'Accordo Quadro stipulato con detto Appaltatore.
4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, la Stazione Appaltante escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
 7. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche sul possesso dei seguenti requisiti, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà di Invitalia e della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti:
 - in capo a CSA – Società Consortile per Azioni: requisito di regolarità Fiscale (a seguito di richiesta inoltrata alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma di attestazione circa la presenza di eventuali irregolarità non definitivamente accertate, da parte della);
 - requisito lavoro disabili (a seguito di richiesta inoltrata al Centro per l'impiego di Roma di certificato relativo all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai

sensi della Legge 68/1999);

- in capo a Almagora – The Italian Innovation Company S.p.A., Bucap S.p.A. e CSA – Società Consortile per Azioni da parte della Prefettura – UTG di Roma, requisiti previsti dalla normativa antimafia (a seguito di richieste dell'informazione antimafia inoltrate alla Prefettura - UTG di Roma rispettivamente con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0441248_20231121, con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0441028_20231121 e con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0441076_20231121).

8. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ovvero di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi del precedente articolo 14 o dell'articolo 88, co. 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione dell'Intervento di digitalizzazione, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dello stesso ai sensi del Disciplinare.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardano:
 - a) **la mandataria**, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altra mandante che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante, recede dall'Accordo quadro;
 - b) **una mandante**, la mandataria, potrà dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che la Stazione Appaltante, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 19 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "*Protocollo di Legalità*" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "*Protocollo di Legalità*" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'*"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679"* - disponibile nella sezione "*Documenti utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 21 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile alla Stazione Appaltante.
5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore, per quanto di competenza.
6. Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei

Contratti Specifici.

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

Regione Piemonte

Il Dirigente e R.U.P.

Gabriella Serratrice

APPALTATORE

RTI Almaviva S.p.A. (impresa capogruppo Mandataria), Bucap S.p.A., Space S.p.A., CSA società consortile per azioni

Il Procuratore speciale dell'impresa capogruppo Mandataria Almaviva S.p.A.

Vincenzo Pinto

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato 2 : Garanzia Accordo Quadro.